

Circolare 1/23  
Prot. U/2023/1/DIR  
Roma, 10/01/2023

Alla c.a.  
- Società di Consulenza servizi paghe  
- Consulenti del Lavoro  
- Società di software

**OGGETTO: Ccnl per il personale dipendente del settore assistenziale, socio-sanitario e delle cure post-intensive (Codice contratto Cnel T09M). Novità in materia di assistenza sanitaria integrativa**

Con la presente si informa che il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro del 13 settembre 2022 per i dipendenti da aziende del settore assistenziale, socio-sanitario e delle cure post-intensive (**Codice contratto Cnel T09M**), ha stabilito l'obbligo di iscrizione a Fondo Est a partire dal 1° gennaio 2023.

L'art. 84 del contratto (che alleghiamo) firmato da Confcommercio Salute Sanità e Cura e da Fisascat-Cisl e Uiltucs Uil prevede ***l'obbligo dei contributi per i lavoratori a tempo indeterminato e gli apprendisti*** (in base al comma 1 dell'art. 41 del Dlgs 81 del 2015), ad esclusione dei quadri, che saranno così ripartiti:

- 10 euro mensili a carico dell'azienda;
- 2 euro mensili a carico del lavoratore.

Al momento dell'iscrizione le aziende dovranno inoltre prevedere il pagamento di una quota una tantum pari ad euro 30 per ogni lavoratore in forza e presente al momento dell'iscrizione, ad eccezione di quei lavoratori che siano stati iscritti al Fondo precedentemente da altra azienda.

Le aziende interessate potranno iscriversi – o direttamente o tramite i propri Consulenti del Lavoro – dal 1° gennaio di quest'anno sulla piattaforma di Fondo Est, alla pagina [www.fondoest.it](http://www.fondoest.it). Il primo pagamento, che si riferisce al mese contributivo di gennaio, dovrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2023.

Per quanto riguarda l'invio delle liste dipendenti si invitano i Consulenti, i gestori di Centro servizi o le aziende che si gestiscono in autonomia, ad effettuare l'upload dei dipendenti (tramite file Xml generato dalla procedura paghe) sulla piattaforma Sigest e stampare l'ordine di bonifico, anche se poi il pagamento può essere effettuato anche con F24 o carta di credito.

Nel caso in cui si voglia utilizzare il flusso Uniemens per l'invio delle liste dipendenti - e quindi il pagamento con F24 -, si ricorda che le modalità di compilazione sono contenute nella circolare Inps n. 140 del 4 novembre 2010, che per praticità riportiamo di seguito:

#### **"Modalità di compilazione del flusso UniEmens"**

I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all'interno di <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>, <Dati Particolari> valorizzeranno il nuovo elemento <ConvBilat> inserendo nell'elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore **EST1** e, in corrispondenza dell'elemento <Importo> l'importo di 12 euro, a livello individuale, a cui si aggiungeranno 30, sempre a livello individuale, per l'una tantum sul mese di iscrizione o comunque sul primo F24 pagato.

L'elemento <Importo> contiene l'attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma "AAAA-MM".

Per quanto riguarda invece la **compilazione dell'F24**, la causale contributo "**Est1**" deve essere indicata all'interno della "**Sezione Inps**" nel campo "**Causale contributo**" esclusivamente in corrispondenza del campo "**Importo a debito versati**".

Occorre inoltre indicare:

- nel campo "**codice sede**" il codice della sede Inps competente;
- nel campo "**matricola INPS/codice INPS/filiale azienda**": la **MATRICOLA Inps dell'azienda**;
- nel campo "**periodo di riferimento**":
  - nella colonna "**da mm/aaaa**": il mese e l'anno di competenza delle somme versate (es.: luglio 2020: "07/2020");
  - la colonna "**a mm/aaaa**" non va valorizzata.

Si ricorda che il **pagamento con F24 può essere effettuato esclusivamente dalle aziende che sceglieranno come modalità di pagamento il mensile posticipato**. Chi opterà per l'annuale anticipato dovrà inviare i file Xml dipendenti e pagare tramite bonifico bancario o carta di credito.

Per ulteriori informazioni i consulenti, i centri servizi e le aziende potranno consultare le faq del nostro sito o chiamare il numero **06.51.03.11** dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 17,45 e il venerdì dalle 8,30 alle 13,30, oppure potranno inviare una mail a [info@fondoest.it](mailto:info@fondoest.it) o a [contributi@fondoest.it](mailto:contributi@fondoest.it)

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE  
Marco Des Doides  


**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE ASSISTENZIALE SOCIO-SANITARIO  
E DELLE CURE POST-INTENSIVE**

**CONFCOMMERCIO SALUTE SANITA' E CURA  
FISASCAT-CISL  
UILTUCS-UIL**

**13 settembre 2022**

**TITOLO IX - WELFARE CONTRATTUALE  
CAPO II – ASSISTENZA SANITARIA  
Art. 84- ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA**

Le Parti concordano di prevedere una forma di assistenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto e, a tal fine, di far richiesta di aderire al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi (Fondo Est) a parità di contribuzione.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, saranno iscritti al Fondo i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con esclusione dei quadri.

La contribuzione al Fondo, che ne cura la riscossione come da proprio Regolamento, è stabilita, per ciascun iscritto, in 10 euro mensili a carico del datore di lavoro, e 2 euro, salva diversa disposizione concordata a livello aziendale, a carico del lavoratore.

I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento.

L'istituzione che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto di cui all'art. 45.

Qualora prevista, è inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico delle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo, pari a 30 euro per ciascun lavoratore.

**Dichiarazione a verbale n. 1**

Le parti si impegnano ad incontrarsi nel corso della vigenza contrattuale per verificare l'andamento degli iscritti e la sostenibilità della contribuzione con lo scopo di ridefinire la quota una tantum.

**Dichiarazione a verbale n. 2**

Le parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente Ccnl si è tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi previsti per il finanziamento del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa (Fondo EST). Il trattamento economico complessivo risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo, nonché la quota una tantum, sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale e assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente Ccnl.